

Linee guida per i compiti didattici dei docenti

[D.R. n. 13568 del 6 ottobre 2008 - Emanazione](#)

[Delibera Senato Accademico n. 30 del 2 dicembre 2008 – interpretazione art. 10](#)

Art. 1. I compiti didattici istituzionali dei docenti (professori e ricercatori) appartengono alle seguenti tipologie:

1. lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio (lauree e lauree magistrali), di specializzazione e di dottorato
2. precorsi, corsi di recupero e insegnamenti nei Percorsi di Eccellenza
3. relazione di tesi di laurea
4. ricevimento studenti, orientamento e tutorato
5. partecipazione a commissioni di esame
6. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica

Per didattica frontale si intendono le attività elencate ai punti 1 e 2.

Art. 2. I professori a tempo pieno sono tenuti a svolgere almeno 350 ore di didattica. I professori a tempo definito sono tenuti a svolgere almeno 250 ore di didattica. I ricercatori a tempo pieno possono svolgere fino a 350 ore di didattica. I ricercatori a tempo definito possono svolgere fino a 200 ore di didattica e i ricercatori non confermati possono svolgere fino a 250 ore di didattica.

Art. 3. Nella determinazione dell'impegno didattico frontale dei professori, in sede di programmazione, le indicazioni orarie (120 ore per i professori a tempo pieno, 80 per quelli a tempo definito) di cui alla L. 230/2005 sono applicabili a tutto il personale in servizio (a prescindere dalla data di ingresso in ruolo) e devono intendersi come impegno orario istituzionalmente attribuibile. In base alle esigenze programmatiche, tale impegno è suscettibile di specificazioni individuali in più o in meno, concordate con adeguata motivazione.

Art. 4. I ricercatori possono svolgere attività didattica frontale fino a 90 ore.

Art.5. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è definita in modo da ottenere una loro piena utilizzazione, compensando un impegno minore in alcune attività con un impegno maggiore in altre.

Art. 6. I compiti didattici di un docente sono svolti prioritariamente presso la struttura didattico/scientifica di appartenenza del docente. E' fortemente consigliata la concertazione fra strutture didattico/scientifiche diverse per l'ottimizzazione delle risorse di docenza, in modo da rendere possibile l'impegno di docenti in corsi di studio, di dottorato, e di specializzazione appartenenti a strutture diverse da quella/e di appartenenza dei docenti stessi.

Art.7. Per l'assegnazione di compiti di didattica frontale è necessario seguire la seguente lista di priorità: 1) lauree triennali e i primi tre anni delle lauree specialistiche a ciclo unico; 2) lauree magistrali e gli anni successivi al triennio delle lauree specialistiche a ciclo unico 3) dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

Art.8. L'impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno 60 ore svolte nei corsi di studio (laurea e laurea magistrale).

Art.9. Un professore non può essere retribuito per nessuna attività didattica frontale se la sua l'attività didattica frontale complessiva è inferiore all'impegno orario istituzionalmente attribuibile, definito nell'art. 3. Fanno eccezione le attività svolte in regime di convenzione.

Art.10. Nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale non possono essere attribuiti contratti sostitutivi di insegnamento a personale esterno per insegnamenti per i quali esiste già nella Facoltà (o nelle Facoltà nel caso di corsi interfacoltà) la relativa competenza¹ da parte di docenti che non hanno raggiunto l'impegno orario istituzionalmente attribuibile, definito nell'art. 3.

Art.11. Sul sito dell'ateneo verranno pubblicati ogni anno i dati dell'attività didattica di ogni docente.

¹ Il Senato Accademico con delibera n. 30 del 2 dicembre 2008 ha interpretato il concetto di "competenza" nei termini di "appartenenza al medesimo settore scientifico disciplinare o a settore affine", con conseguente interpretazione dell'intera disposizione nel seguente modo: Nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale non possono essere attribuiti contratti sostitutivi di insegnamento a personale esterno per insegnamenti per i quali esiste già nella facoltà (o nelle facoltà nel caso di corsi interfacoltà) un docente del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine che non abbia raggiunto l'impegno orario istituzionalmente attribuibile, definito nell'art. 3.